

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

(b.u. 14 dicembre 2010, n. 50, suppl. n. 1)

Capo I

Oggetto, definizioni e finalità della valutazione

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. In attuazione degli articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) questo regolamento disciplina, per le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino, i criteri e le modalità per attuare:

- a) la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti;
- b) la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti;
- c) i passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- d) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

2. Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "capacità relazionale": capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola;
- b) "giudizio globale": valutazione, espressa in forma discorsiva, della capacità relazionale, dei processi e dei risultati complessivi di apprendimento dello studente del primo ciclo d'istruzione;
- c) "competenza": comprovata capacità di utilizzare, in modo responsabile e autonomo, conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di studio e in esperienze formative.

Art. 2

Oggetto e finalità della valutazione degli studenti

1. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica.

2. La valutazione dello studente è parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento e ha come scopo:

- a) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;
- b) promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati

- raggiunti e delle proprie capacità;
- c) svolgere una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;
 - d) informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
 - e) certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

Capo II

Primo ciclo d'istruzione: la valutazione e la certificazione delle competenze degli studenti

Art. 3

La valutazione degli studenti nel primo ciclo

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque secondo la ripartizione dell'anno scolastico definita ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico. La programmazione didattica e la conseguente valutazione dello studente sono effettuate tenendo conto dei periodi didattici biennali, previsti dall'articolo 54, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, che consentono un tempo maggiore per consolidare gli apprendimenti di ogni studente e garantiscono la possibilità per i docenti di programmare e attuare opportuni interventi didattici; a tal fine sono necessarie forme di condivisione tra i docenti, in particolare nel terzo biennio.

2. Gli esiti della valutazione periodica e annuale sono espressi con un giudizio globale e con giudizi sintetici decrescenti - ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente - secondo le seguenti modalità:

- a) nel primo e nel secondo biennio, è attribuito un unico giudizio sintetico per ciascuna delle aree di apprendimento stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));
- b) nel terzo e nel quarto biennio, è attribuito un giudizio sintetico per ogni disciplina, compreso l'insegnamento della religione cattolica;
- c) in deroga a quanto previsto dalla lettera a), il collegio dei docenti può deliberare l'introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio, a partire dal terzo o dal quarto anno.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all'interno del giudizio globale, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

4. La valutazione dello studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado è integrata dal consiglio orientativo, che consiste in un parere del consiglio di classe in ordine al percorso scolastico e formativo ritenuto più adatto allo studente per la prosecuzione degli studi. Il parere è predisposto sulla base dei risultati, degli interessi e delle attitudini dimostrate ed è consegnato alla famiglia e allo studente in tempo utile per le iscrizioni al secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

Art. 4

Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato nel primo ciclo

1. In considerazione delle peculiari finalità che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all'età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; pertanto solo in situazioni gravi, con specifica motivazione e con voto all'unanimità, il consiglio di classe può non ammettere lo studente alla classe successiva.

2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe, con la conseguente formulazione di un giudizio globale sufficiente. Il consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di carenze negli apprendimenti, con riguardo alla programmazione didattica biennale e alla possibilità di recupero dello studente anche con percorsi personalizzati. Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è data indicazione, per le relative discipline, nel documento di valutazione.

3. Nella scuola secondaria di primo grado per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

4. All'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono ammessi gli studenti che abbiano ottenuto, nel giudizio globale, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Il giudizio globale si conclude con il giudizio di ammissione all'esame di stato che è espresso con l'attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente.

Art. 5

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. Al termine del primo ciclo il consiglio di classe certifica le competenze degli studenti avendo a riferimento quanto previsto dall'allegato A) al decreto del Presidente della Provincia n. 16-48/Leg del 2010; per la certificazione delle competenze, la Giunta provinciale adotta i modelli da utilizzare nelle istituzioni scolastiche in raccordo con quelli nazionali.

2. La certificazione delle competenze avviene entro il termine dell'anno scolastico conclusivo del primo ciclo di istruzione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi. Nella stesura della certificazione deve essere considerato il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

Capo III

Secondo ciclo d'istruzione: la valutazione e la certificazione delle competenze degli studenti

Art. 6

La valutazione degli studenti nel secondo ciclo

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta

durante l'anno scolastico e comunque secondo la ripartizione dell'anno scolastico definita ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti, compreso l'insegnamento della religione cattolica, nonché della capacità relazionale sono espressi con voti numerici definiti in decimi; nel documento di valutazione la votazione più bassa è espressa con il numero quattro.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Art. 7

Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato nel secondo ciclo

1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a sei in ciascuna delle discipline previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per gli studenti ammessi con carenze.

2. Sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.

3. Per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

4. Per l'ammissione anticipata all'esame di stato degli studenti ammessi al quinto anno del secondo ciclo d'istruzione con ottimi profitti, si applica la disciplina prevista dalla normativa statale vigente.

Art. 8

Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo

1. Le modalità di rilevazione delle carenze negli apprendimenti e di realizzazione delle attività di sostegno e di recupero delle stesse sono attuate secondo le seguenti indicazioni:

- a) il collegio dei docenti, per prevenire l'insuccesso scolastico e formativo, definisce le modalità e i criteri di attuazione delle attività di sostegno in corso d'anno nonché dei corsi di recupero e delle relative verifiche previsti dalla lettera d);
- b) il consiglio di classe ha il compito di predisporre, attuare e valutare le attività di sostegno in corso d'anno nonché i corsi di recupero e le relative verifiche previsti dalla lettera d);
- c) il consiglio di classe può ammettere alla classe successiva lo studente con carenze dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità delle stesse e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso previsto dalla lettera d); il consiglio di classe in particolare:
 - 1) attribuisce allo studente il voto sei indicando, in un apposito spazio del documento di valutazione, la disciplina con carenze. All'albo dell'istituzione scolastica la disciplina con carenze è riportata con il voto sei e l'ammissione alla classe

- successiva è integrata con un asterisco;
- 2) stabilisce, su proposta del docente della disciplina, le parti di programma che lo studente deve seguire per il recupero delle carenze;
- d) l'istituzione scolastica organizza per lo studente con carenze un solo corso di recupero all'inizio dell'anno scolastico con verifica al termine del corso; in caso di esito negativo della verifica l'istituzione scolastica offre, su richiesta dello studente, una sola altra verifica, indicativamente entro metà gennaio;
- e) l'esito delle verifiche previste dalla lettera d) è riportato in un apposito spazio del documento di valutazione affinché il consiglio di classe ne tenga conto ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato;
- f) lo studente è tenuto a partecipare responsabilmente alle attività di sostegno e di recupero delle proprie carenze negli apprendimenti;
- g) la famiglia e lo studente sono adeguatamente e puntualmente informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili conseguenze, sulle modalità di recupero e sui loro esiti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 4.

Art. 9

Certificazione delle competenze nel secondo ciclo

1. Al termine del primo biennio, conclusivo dell'obbligo d'istruzione, e al termine del secondo ciclo il consiglio di classe certifica le competenze degli studenti avendo a riferimento quanto previsto dai piani di studio provinciali; per la certificazione delle competenze, la Giunta provinciale adotta i modelli da utilizzare nelle istituzioni scolastiche in raccordo con quelli nazionali.

2. La certificazione delle competenze avviene entro il termine dell'anno scolastico di riferimento e ha carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi o all'inserimento lavorativo. Nella stesura della certificazione deve essere considerato il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

Art. 10

Il credito scolastico nel secondo ciclo

1. Ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità relazionale. Ai sensi della normativa statale vigente, nell'ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella per l'attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività didattica alternativa, unitamente agli altri elementi valutabili.

2. Al termine del terzo e del quarto anno, allo studente ammesso alla classe successiva con carenze il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico nel punteggio minimo all'interno della banda di oscillazione allo stesso assegnata; se lo studente al termine dei corsi di recupero organizzati all'inizio dell'anno scolastico successivo consegue voti positivi in tutte le verifiche svolte, il consiglio di classe può motivatamente integrare il credito scolastico all'interno della banda di oscillazione.

3. Al termine del quinto anno, allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente e che abbia riportato anche una valutazione di almeno sei decimi nella capacità relazionale, il consiglio di classe attribuisce comunque il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei.

Capo IV

Primo e secondo ciclo di istruzione: la valutazione degli studenti stranieri, degli studenti con bisogni educativi speciali, nei corsi per adulti, nell'istruzione familiare

Art. 11

La valutazione degli studenti stranieri

1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), deve tener conto della necessaria coerenza con l'eventuale percorso didattico personalizzato, previsto dall'articolo 10 del decreto medesimo, e con gli elementi valutativi acquisiti.

2. All'interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), il collegio dei docenti stabilisce anche le modalità per la valutazione degli studenti stranieri e per la formalizzazione nel documento di valutazione di eventuali discipline temporaneamente sospese ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008. Il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, dà evidenza anche di questi criteri generali.

3. Se l'apprendimento di una lingua straniera è sostituito da quello della lingua madre dello studente ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), il consiglio di classe acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale in merito all'apprendimento della lingua madre.

Art. 12

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), deve tener conto della necessaria coerenza con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto, nonché delle particolarità relative all'esonero da una o entrambe le lingue straniere.

2. La valutazione degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, è effettuata sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri educativo - didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene la valutazione delle sole discipline previste dal PEI.

3. La valutazione degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

4. La valutazione degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, è effettuata sulla base del PEP e

delle specifiche azioni in esso definite.

5. La valutazione degli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola dovute a gravi malattie o a infortuni, tiene conto di quanto previsto dall'articolo 74, comma 3 bis, della legge provinciale sulla scuola, e in particolare della necessaria coerenza con il progetto personalizzato d'assistenza e tutoraggio.

Art. 13

La valutazione nei corsi per adulti organizzati dalle istituzioni scolastiche

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nei corsi per adulti previsti dall'articolo 69 della legge provinciale sulla scuola tiene conto, per quanto compatibili, dei criteri generali previsti per i corsi ordinari come definiti dal collegio dei docenti.

Art. 14

La valutazione nell'istruzione familiare

1. La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione in Trentino ma al di fuori del sistema educativo provinciale avviene, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola, al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento attiva le necessarie forme di controllo secondo criteri e modalità stabilite dal collegio docenti.

2. Per entrare nel sistema scolastico e formativo provinciale lo studente di cui al comma 1 deve sostenere gli esami di idoneità secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Capo V

Primo e secondo ciclo di istruzione: soggetti e documento di valutazione

Art. 15

Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione degli studenti

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, e per assicurare coerenza, trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, il collegio docenti definisce:

- a) la ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica, fermo restando l'obbligo di formalizzazione della stessa almeno una volta durante l'anno scolastico;
- b) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato;
- c) le indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica; in particolare definisce modalità e strumenti idonei a raccogliere gli elementi utili per la valutazione e la certificazione delle competenze;
- d) i criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici nel primo ciclo e dei voti numerici nel secondo ciclo;
- e) le scelte, con riferimento a quanto previsto:
 - 1) dall'articolo 3, comma 2, lettera c), per quanto riguarda l'introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio del primo ciclo;
 - 2) dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, per quanto riguarda la deroga

alla quota oraria minima di frequenza annuale;

- 3) dall'articolo 8, comma 1, lettera a), per quanto riguarda le modalità e i criteri di attuazione delle attività di sostegno e di recupero delle carenze;
- 4) dall'articolo 11, comma 2, per quanto riguarda la valutazione degli studenti stranieri;
- 5) dall'articolo 14, comma 1, per quanto riguarda la valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo d'istruzione tramite l'istruzione familiare;
- 6) dall'articolo 17, comma 2, lettera a), numero 1), per quanto riguarda la deroga ai tempi per effettuare i passaggi tra percorsi o indirizzi del medesimo percorso;
- f) i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti che svolgono i percorsi integrati previsti dall'articolo 58 della legge provinciale sulla scuola e che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola.

2. Il consiglio di classe, attraverso un costante monitoraggio dei processi di apprendimento, ha il compito di valutare gli apprendimenti e la capacità relazionale dello studente. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente, la valutazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, spetta al consiglio di classe presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato. La valutazione delle singole discipline spetta al consiglio di classe su motivata proposta del docente della disciplina, tenuto conto di quanto definito dal collegio dei docenti ai sensi del comma 1.

3. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe.

4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), i docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe per la valutazione periodica e annuale nonché per la definizione del credito scolastico degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

5. Gli assistenti educatori, i docenti incaricati delle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica nonché gli esperti di cui si avvale l'istituzione scolastica, forniscono al consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente.

Art. 16

Il documento di valutazione

1. Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo predispongono il documento di valutazione dello studente nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3, dei principi generali di completezza e trasparenza delle informazioni e dei seguenti contenuti:

- a) dati anagrafici dello studente e i riferimenti identificativi dell'istituzione scolastica riportando, in particolare, lo stemma della Provincia e dello Stato italiano;
- b) dichiarazione in merito alla quota minima di frequenza annuale obbligatoria prevista dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3;
- c) dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;
- d) valutazione dell'insegnamento della religione cattolica per lo studente che se ne avvale, riportata nel medesimo spazio riservato alla valutazione delle discipline;
- e) valutazione delle attività opzionali facoltative, compresa l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica.

2. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo riportano nel documento di valutazione

dello studente il giudizio globale e un giudizio sintetico per ogni disciplina o area di apprendimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Limitatamente all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, il documento di valutazione contiene anche il consiglio orientativo e, nel giudizio globale, il giudizio di ammissione all'esame di stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

3. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo riportano nel documento di valutazione dello studente i voti numerici per ogni disciplina e per la capacità relazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le eventuali carenze negli apprendimenti sono riportate nel documento di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), numero 1), e lettera e).

4. Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione assicurano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale sulla scuola, l'informazione alla famiglia e allo studente in merito a quanto stabilito dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 15, comma 1. In particolare è data comunicazione in merito ai criteri, alle modalità e agli esiti della valutazione, ai risultati delle verifiche, alle assenze, all'andamento scolastico e alle situazioni che potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. Il documento di valutazione è consegnato in visione alla famiglia e allo studente per l'informazione sulla valutazione periodica, e rilasciato in copia conforme al termine di ciascun anno scolastico, per l'informazione sulla valutazione annuale.

5. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva nonché agli esami di stato, è resa pubblica mediante l'esposizione all'albo dell'istituzione scolastica. Nel secondo ciclo di istruzione, solo nei casi di ammissione alla classe successiva, la pubblicazione è integrata con i voti di ciascuna disciplina e, limitatamente agli ultimi tre anni, con il punteggio del credito scolastico; l'eventuale ammissione con carenze negli apprendimenti è esposta all'albo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), numero 1).

Capo VI

Secondo ciclo di istruzione e formazione professionale: disposizioni per i passaggi tra percorsi

Art. 17

Passaggi tra percorsi del secondo ciclo

1. Per gli studenti che intendono modificare le proprie scelte relative al percorso di studio, l'articolo 59 della legge provinciale sulla scuola prevede passaggi tra percorsi del secondo ciclo o tra indirizzi del medesimo percorso, al fine di accompagnarli nella realizzazione del successo formativo. In particolare il primo biennio del secondo ciclo, soprattutto il primo anno, si caratterizza per la sua funzione formativa e orientativa anche attraverso attività di riorientamento in corso d'anno; pertanto sono consentiti i passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso, anche nel corso dell'anno scolastico e formativo secondo i tempi e le modalità previste dal comma 2 e dall'articolo 18.

2. Le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative a sostegno dei passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso, per assicurare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta nel rispetto di quanto di seguito specificato:

a) i passaggi che avvengono entro i primi due anni:

1) possono essere richiesti entro il mese di dicembre, fatte salve le eventuali

motivate deroghe stabilite dal consiglio di classe dell'istituzione scolastica e formativa di destinazione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti; i passaggi per l'ammissione alla classe seconda possono essere inoltre richiesti dopo la valutazione positiva al termine del primo anno, entro il 30 giugno, e in questo caso possono avvenire solo prima dell'inizio delle lezioni;

- 2) nel percorso di destinazione sono riconosciute le discipline già frequentate e valutate positivamente nel percorso di provenienza, mentre le discipline per le quali lo studente ha ottenuto l'ammissione alla classe successiva con carenze devono essere recuperate, secondo le modalità previste dall'articolo 8, solo se previste nei piani di studio del percorso di destinazione;
 - 3) se nel percorso di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, l'istituzione scolastica e formativa di destinazione mette in atto idonee misure di accompagnamento didattico per completare la preparazione dello studente, utilizzando anche i corsi di recupero previsti all'inizio dell'anno scolastico per gli studenti ammessi alla classe successiva con carenze;
- b) i passaggi che avvengono dopo la valutazione al termine del secondo anno per l'ammissione alla classe terza:
- 1) possono essere richiesti entro il 30 giugno e possono avvenire solo prima dell'inizio delle lezioni;
 - 2) nel percorso di destinazione sono riconosciute le discipline già frequentate e valutate positivamente nel percorso o indirizzo di provenienza, mentre le discipline per le quali lo studente ha ottenuto l'ammissione alla classe successiva con carenze devono essere recuperate, secondo le modalità previste dall'articolo 8, solo se previste nei piani di studio del percorso di destinazione;
 - 3) se nel percorso o indirizzo di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, è necessario il superamento delle prove integrative predisposte dall'istituzione scolastica e formativa di destinazione prima dell'inizio delle lezioni;
- c) i passaggi che avvengono dopo la valutazione al termine del terzo e del quarto anno per l'ammissione rispettivamente alla classe quarta e quinta:
- 1) possono essere richiesti entro il 30 giugno e possono avvenire solo prima dell'inizio delle lezioni;
 - 2) nel percorso di destinazione sono riconosciute le discipline già frequentate e valutate positivamente nel percorso o indirizzo di provenienza, fatta salva la possibilità dell'istituzione scolastica e formativa di destinazione di predisporre eventuali prove integrative prima dell'inizio delle lezioni, in relazione alla specificità dei piani di studio del percorso o indirizzo di destinazione. Resta fermo che le discipline per le quali lo studente ha ottenuto l'ammissione alla classe successiva con carenze devono essere recuperate, secondo le modalità previste dall'articolo 8, solo se previste nei piani di studio del percorso di destinazione;
 - 3) se nel percorso o indirizzo di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, è necessario il superamento delle prove integrative predisposte dall'istituzione scolastica e formativa di destinazione prima dell'inizio delle lezioni. Per la preparazione alle prove integrative, gli studenti della formazione professionale provinciale che, dopo aver conseguito l'attestato di qualifica, al termine del terzo anno, o il diploma professionale, al termine del quarto anno, intendono passare all'istruzione tecnica o professionale, possono essere sostenuti attraverso un eventuale corso di raccordo progettato d'intesa tra le istituzioni scolastiche e formative coinvolte;
- d) i termini previsti dalle lettere b) e c) possono essere derogati dal dirigente

dell'istituzione scolastica e formativa in casi eccezionali e in particolare in casi di trasferimento della residenza della famiglia dello studente nel corso dell'anno scolastico e formativo;

- e) per garantire una progressiva integrazione tra i percorsi dell'istruzione e quelli della formazione professionale, la Giunta provinciale può definire specifiche modalità di passaggi che tengano conto di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d).

Art. 18

Misure di accompagnamento a sostegno dei passaggi tra percorsi del secondo ciclo

1. In attuazione dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 54, comma 1 della medesima legge, le istituzioni scolastiche e formative definiscono e attuano le azioni di accompagnamento a sostegno dei passaggi da un percorso all'altro del secondo ciclo o tra indirizzi del medesimo percorso nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) i passaggi sono preceduti da idonea informazione alla famiglia e allo studente da parte di entrambe le istituzioni scolastiche e formative coinvolte, in particolare l'istituzione scolastica e formativa di destinazione è tenuta a svolgere un colloquio per approfondire la motivazione della richiesta e per illustrare in modo completo le caratteristiche, le opportunità, le attitudini e l'impegno richiesto dal percorso o indirizzo;
- b) il passaggio, in un'ottica di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative coinvolte, è accompagnato dalla trasmissione di tutte le informazioni utili a consentire il migliore inserimento nell'istituzione scolastica e formativa di destinazione; qualora il passaggio avvenga in corso d'anno è possibile, se ritenuto utile dalle istituzioni scolastiche coinvolte, prevedere un periodo di inserimento temporaneo nell'istituzione scolastica e formativa di destinazione finalizzato a consentire allo studente di verificare interessi e attitudini per il nuovo percorso o indirizzo ed effettuare una scelta più consapevole e responsabile;
- c) il consiglio di classe che accoglie lo studente programma e attua le iniziative di sostegno necessarie a consentire la positiva prosecuzione degli studi nel percorso o indirizzo di destinazione;
- d) ciascuna istituzione scolastica e formativa cura un monitoraggio degli esiti degli studenti coinvolti nei passaggi, sia in uscita che in entrata, al fine di ricavare ogni elemento utile al miglioramento della sua proposta formativa.

Capo VII

Disposizioni per il raccordo con il sistema nazionale, disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Art. 19

Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale

1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo regolamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A; in particolare nel caso di studenti che si trasferiscono fuori provincia di Trento il documento di valutazione è accompagnato dalla tabella A.

2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento,

nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell'istituzione scolastica di provenienza.

3. Ferme restando le modalità di svolgimento dell'esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell'esame di stato è espressa con i giudizi sintetici previsti dall'articolo 3, comma 2. Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la lode.

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Per garantire un raccordo con l'entrata in vigore dei piani di studio provinciali del primo ciclo, nella scuola primaria la valutazione per aree di apprendimento, prevista dall'articolo 3, comma 2, si applica:

- a) a partire dall'anno scolastico 2010-2011, solo per la classe prima;
- b) a partire dall'anno 2011 -2012, per le classi prima e seconda;
- c) a partire dall'anno scolastico 2012-2013, per le classi prima, seconda e terza;
- d) a partire dall'anno scolastico 2013-2014, per le classi prima, seconda, terza e quarta.

2. Per garantire un raccordo con l'entrata in vigore dei piani di studio provinciali del primo e del secondo ciclo, la certificazione delle competenze degli studenti, prevista dagli articoli 5 e 9, si applica:

- a) a partire dall'anno scolastico 2011-2012, relativamente al primo biennio del secondo ciclo di istruzione, conclusivo dell'obbligo d'istruzione;
- b) a partire dall'anno scolastico 2012-2013, relativamente al termine del primo ciclo di istruzione;
- c) a partire dall'anno scolastico 2014-2015, relativamente alla fine del secondo ciclo.

Art. 21

Disposizioni particolari per le istituzioni formative

1. Per la valutazione degli studenti delle istituzioni formative provinciali e paritarie del Trentino si applica la normativa previgente.

2. Fino all'anno scolastico 2013-2014, per gli studenti delle istituzioni formative provinciali e paritarie del Trentino che intendono passare al quarto o al quinto anno dell'istruzione tecnica o professionale non si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera c), e continua ad applicarsi la normativa precedente alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 22

Efficacia del regolamento e abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21, le disposizioni di questo regolamento si applicano a partire dall'anno scolastico 2010-2011.

2. *omissis* (')

(art. 19, commi 1 e 3)

Tabella per il raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale

GIUDIZI SINTENTICI	VOTI NUMERICI
non sufficiente	da 1 a 5
sufficiente	6
discreto	7
buono	8
distinto	9
ottimo	10

NOTE

(1) Comma abrogativo del d.p.p. 27 aprile 2009, n. 6-8/Leg e del d.p.p. 12 novembre 2009, n. 27-29/Leg.